

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato EVANGELISTI

Presentata il 20 settembre 1968

Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato ex combattente ed assimilato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che il sottoscritto sottopone al vostro giudizio ha il preciso scopo di fare giungere alla definitiva conclusione una iniziativa che nella passata legislatura aveva già ottenuto il pieno consenso della Camera dei deputati e nei cui confronti fu deliberata la « sospensiva » dall'altro ramo del Parlamento, con il dichiarato impegno di affrontarne la soluzione nella legislatura attuale, *con carattere di assoluta priorità.*

Si ritiene superfluo ripetere l'illustrazione dei motivi che impongono una sollecita e favorevole decisione nei confronti di norme tendenti a stabilire una doverosa riparazione dei danni subiti nella vita civile dalle categorie interessate al provvedimento in questione, a causa dei notevoli sacrifici sostenuti in conseguenza degli eventi bellici.

Basterà ricordare che la legittimità e la consistenza di tali motivi furono unanimamente riconosciute e condivise da ambedue i rami del Parlamento e determinarono la ragione d'essere dell'approvazione da parte della Camera dei deputati e della stessa « sospensiva » deliberata dal Senato della Repubblica nella passata legislatura nei confronti del relativo disegno di legge.

Il testo che viene ora proposto dal sottoscritto si richiama appunto a quello già approvato dalla I Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante in data 28 set-

tembre 1967 con il preventivo parere favorevole della Commissione Bilancio, ma con le modifiche e gli emendamenti resi opportuni e necessari a seguito degli ulteriori sviluppi del provvedimento e fondamentalmente dalle indicazioni emerse all'atto della deliberazione della « sospensiva » da parte del Senato.

È stato soppresso il punto che è risultato più controverso, cioè la promozione « in soprannumero », che a causa del conseguente sconvolgimento degli organici che avrebbe comportato, fu l'unico motivo reale ed effettivo che determinò la mancata approvazione definitiva del provvedimento nella legislatura precedente, ma sono state invece migliorate le norme di carattere generale allo scopo di sostituire almeno nei limiti del possibile la accennata necessaria rinuncia alla promozione in soprannumero.

Trattandosi di norme il cui contenuto fondamentale fu già attentamente e responsabilmente valutato e giudicato favorevolmente con l'approvazione del testo trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, il sottoscritto ritiene inutile illustrarne la portata.

In quanto all'onere finanziario derivante per il bilancio dello Stato dall'approvazione del provvedimento, è doveroso porre in evidenza che esso risulta assai modesto, per cui

una parte potrà essere facilmente sopportata dagli attuali stanziamenti per il personale iscritti negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni dello Stato e una parte potrà essere compensata dalle economie derivanti dalla diminuzione di posti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della stessa proposta di legge.

Considerando la natura soprattutto morale oltre che sociale del problema, nonché gli innegabili meriti delle categorie interessate al provvedimento, che da molto, troppo

tempo attendono la concreta realizzazione di diritti ampiamente riconosciuti, il sottoscritto è fiducioso che il Parlamento della V legislatura vorrà completare definitivamente l'opera iniziata nella legislatura precedente, con quel carattere di assoluta priorità che scaturisce dall'impegno ufficialmente assunto come conseguenza inscindibile dalla « sospensiva » deliberata al Senato nei confronti del disegno di legge n. 2573 che pure aveva ottenuto la procedura di « urgentissima » in aula.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere una sola volta la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti, in prigionia od in internamento, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici, ma fatto salvo l'ordine dei ruoli, e per il conferimento della successiva classe di stipendio ma senza competenze arretrate, dell'anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfane e vedove di guerra e categorie equiparate, che risultino idonei negli scrutini o negli esami per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, va conferita, a loro richiesta ed a tutti gli effetti detta qualifica all'atto del collocamento a riposo comunque determinato.

ART. 3.

Ai dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra e categorie equiparate, che non si avvalgano della facoltà concessa con il precedente articolo o che non si trovino nelle condizioni

per potersene avvalere, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione e della buonuscita un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, in prigionia, od in internamento.

ART. 4.

I dipendenti civili ex combattenti, partigiani, mutilati od invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfane o vedove di guerra, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 15 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico della carriera di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano. Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso ai soli fini della liquidazione della pensione e della buonuscita un aumento di servizio di sette anni o di dieci anni se trattasi di mutilati od invalidi di guerra.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo od insegnante della scuola di ogni ordine e grado, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche al personale dipendente dagli Enti locali e dalle loro aziende ivi comprese quelle municipalizzate e dagli Enti pubblici economici.

ART. 6.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 4 novembre 1968.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensata dalle economie derivanti dalla diminuzione di posti prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 4.